

# EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

54 (2014) n. 1



MARCIANUM PRESS

# Ephemerides Iuris Canonici

Nuova Serie

54 (2014) n. 1

---

## *Comitato Scientifico – Scientific Committee*

Juan Ignacio Arrieta; Orazio Condorelli; Francesco D'Agostino; Giuseppe Dalla Torre; Velasio De Paolis; Jean Paul Durand; Carlo Fantappiè; Pablo Gefaell; Wojciech Koval; Kurt Martens; Cesare Mirabelli; Paolo Moneta; Jorge Otaduy; Kenneth J. Pennington; Helmuth Pree; Luigi Sabbarese; Ludwig Schmugge; Péter Szabó; Patrick Valdrini

## *Direzione Scientifica – Scientific Direction*

Alessandro Aste; Geraldina Boni; Giuliano Brugnotto; Giuseppe Comotti; Benedict Ndubueze Ejeh; Andrea Favaro; Giorgio Feliciani; Brian Edwin Ferme; Manlio Miele; Angelo Pagan; Simona Paolini; Bruno Fabio Pighin; Andrea Pin; Roberto Senigaglia; Matteo Visioli

<i>Direttore Scientifico</i>	Brian Edwin Ferme
<i>Direttore Responsabile</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario aggiunto</i>	Benedict Ndubueze Ejeh
<i>Segretario di Redazione</i>	Costantino-M. Fabris

<i>Redazione</i>	<i>Ufficio Abbonamenti</i>
Marcianum Press Srl	Tel. +39 041 29 60 608
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia	e-mail: <a href="mailto:promozionemp@marcianum.it">promozionemp@marcianum.it</a>
Tel. +39 041 29 60 608	sito: <a href="http://www.marcianumpress.it">www.marcianumpress.it</a>
e-mail: <a href="mailto:ephic@marcianum.it">ephic@marcianum.it</a>	
sito: <a href="http://www.marcianum.it">www.marcianum.it</a>	

La rivista è semestrale – Condizioni per il 2014:

Abbonamento annuale Italia:	€ 52,00	Annata arretrata Italia:	€ 80,00
Resto del mondo:	€ 82,00	Annata arretrata estero:	€ 120,00
Prezzo del fascicolo:	€ 30,00		

*Imprimatur: Venezia, 21 luglio 2014, Angelo Pagan, Vicario Generale*

Per richiedere la pubblicazione di articoli spedire richiesta a: Redazione Ephemerides Iuris Canonici, Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia, oppure via e-mail: [ephic@marcianum.it](mailto:ephic@marcianum.it)  
Tutti gli articoli inviati verranno sottoposti a procedura di *peer review* da parte di revisori esterni anonimi.

Per la riproduzione anche parziale degli scritti è necessaria l'autorizzazione esplicita della Direzione.  
I contributi pubblicati in questa rivista sono registrati in: Canon Law Abstract (Dublin-Essex), Bibliografia canonistica G.I.D.D.C. (Italia).

Iscrizione al R.O.C. n. 1515 del 09.08.2005

ISSN 0013-9491

ISBN 978-88-6512-239-6

---

# Indice

VELASIO DE PAOLIS <i>L'identità della vita consacrata nel dialogo tra teologia e diritto</i> . . . . .	5
SIMONA PAOLINI <i>Apostolicità propria negli istituti religiosi: similitudini e differenze</i> . . .	49
GIUSEPPE DALLA TORRE <i>Casimiro Gènnari e la codificazione canonica</i> . . . . .	71
MATTEO NACCI <i>San Pio X e il diritto canonico: la "cultura giuridica" della codificazione del diritto della Chiesa</i> . . . . .	87
GERALDINA BONI <i>Digiuno e astinenza in diritto canonico. 'Residui' di una pratica religiosa dei secoli passati?</i> . . . . .	103
BRUNO FABIO PIGHIN <i>Il penitenziere in diocesi</i> . . . . .	147
MASSIMO CATTERIN <i>L'istruzione religiosa in Europa: politiche educative e fondamenti giuridici</i> . . . . .	171
GIADA RAGONE <i>Enti confessionali e licenziamento ideologico. Uno sguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo</i> . . . . .	199

---

## Recensioni

- PAOLO GROSSI, *Scritti canonistici*,  
a cura di C. Fantappiè (Costantino-M. Fabris) ..... 225
- JORGE ANTONIO DI NICCO, *El Ecónomo Diocesano*.  
*Precisiones acerca de este oficio eclesiástico. Propuesta sobre*  
*el parágrafo tercero del canon 494* (Alessandro Aste) ..... 228
- JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ, *El sistema electivo del Romano Pontífice*.  
*Origen de su autoridad suprema en el ordinamento canónico actual*  
(Giulio Vincoletto) ..... 232
- MASSIMO DEL POZZO, *Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi*,  
presentazione del Card. J. Herranz (Costantino-M. Fabris) ..... 235
- FRANCISCO SUÀREZ, *Trattato delle Leggi e di Dio legislatore -*  
*Libro IV, "La legge positiva canonica"*,  
a cura di O. De Bertolis-F. Todescan  
(Andrea Favaro) ..... 238
- Libri ricevuti ..... 245
-

# San Pio X e il diritto canonico: la “cultura giuridica” della codificazione del diritto della Chiesa<sup>1</sup>

Matteo Nacci

## Riassunto

Il contributo muove nella duplice prospettiva di comprendere la *mens* giuridica di Papa Sarto e, conseguentemente, l’apporto che ha dato al processo di codificazione del diritto canonico. Nel cammino che la Chiesa ha seguito per giungere al Codice, nell’ambito del “movimento codificatorio” europeo otto-novecentesco, la posizione di San Pio X sarà particolarmente importante non solo per analizzare l’idea che il Papa aveva del codice come “strumento” in grado di ordinare le fonti del diritto, ma anche per verificare come la stessa sia stata l’attuazione pratica del suo “motto-programma”: *instaurare omnia in Christo*.

## Abstract

This work want to understand the juridical thought of Pope Sarto and his contribution for the formation of the code of canon law. In the path that the Church has done for to arrive at the Code, in the European overview of the codification of law in eighteen-nineteen century, the position of Saint Pio X will be very important not only for examine the Pope’s idea of the code as “instrument” to organize the sources of law, even if to verify as the same idea was the practice actuation of his “motto-program”: *instaurare omnia in Christo*.

*Parole chiave:* storia del diritto; San Pio X, diritto canonico, codificazione del diritto; modernità giuridica.

*Keywords:* history of law; Saint Pius X; canon law; codification of law; modern legal system.

<sup>1</sup> Relazione tenuta nell’ambito delle iniziative del Centro Culturale Laguna, “San Pio X dal Veneto a Roma nel primo centenario della morte (1914-2014)”, Seconda Conferenza, *Le riforme di San Pio X: il Diritto Canonico e la Curia romana*, Studium Generale Marcianum (Venezia, 11 gennaio 2014). Al titolo originale della conferenza, *San Pio X e il diritto canonico*, ho voluto aggiungere una “specificazione” utile per meglio comprendere l’obiettivo del presente contributo teso a mettere in luce il “valore culturale” della codificazione del diritto della Chiesa.

Significativo, e degno di sottolineatura, è il legame di Pio X con il luogo nel quale celebriamo la conferenza odierna, il Palazzo del Seminario Patriarcale di Venezia. Il 19 ottobre 1902 il Patriarca di Venezia, Card. Giuseppe Sarto, per concessione della Santa Sede costituì presso il Seminario Patriarcale di Venezia un Istituto di Diritto Canonico. Tre anni più tardi, il 16 novembre 1905, eletto Sommo Pontefice con il nome di Pio X, con il Motu proprio *Summo sane afficimur gaudio*, eresse la Facoltà di Diritto canonico<sup>2</sup>. Siamo quindi in un luogo voluto da San Pio X e da lui eretto per lo studio e la conoscenza del diritto della Chiesa e in questo senso siamo ad esso maggiormente legati, proprio oggi, da un senso di debita riconoscenza per le riforme compiute, fra le molte, nel campo del diritto canonico e della Curia romana.

Da storico del diritto ho cercato di far fruttare i risultati dello studio da me compiuto su San Pio X e il diritto canonico per delineare i benefici che in generale si attendono dalla prospettiva offerta dagli studi di storia del diritto: verificare, cioè, se i criteri utilizzati nel passato e se l'ermeneutica giuridica precedente siano utili o meno per dare luce, ripensare o riformulare alcune tematiche della Chiesa contemporanea e del suo diritto.

E soprattutto, proponendo la mia linea di studio e di ricerca, per sfatare certi preconcetti collocati alla base di una parte della canonistica odierna: insistere nella peculiarità del sistema canonico, con il rischio di renderlo incapace di interloquire con la scienza giuridica extra-canonica, e ritenerlo sempre al “traino” dei diritti secolari considerando che i suoi istituti e principi debbano essere una “copia” di quelli elaborati dalla scienza giuridica secolare. La storia ci insegna, al contrario, che molto spesso l'ordinamento canonico ha trovato soluzioni giuridiche più “evolute” rispetto agli ordinamenti secolari: pensiamo, ad esempio, ai Libri penitenziali rispetto alla faida o alla composizione pecuniaria dei coevi ordinamenti giuridici laici; oppure alla clemente tutela penale offerta dai tribunali ecclesiastici alle *miserabiles personae* rispetto al duro ed intransigente processo inquisitorio secolare. Ancora di più, la scienza giuridica canonistica ha escogitato istituti tipici uti-

---

<sup>2</sup> Cf. <http://fdc.marcianum.it/diritto-canonico/chi-siamo> [accesso: 02.02.2014].

lizzati anche dai coevi ordinamenti laici; basti pensare al c.d. giudizio sommario, costituito mediante la Clementina *Dispendiosam* e ripreso dai sistemi giudiziari delle legislazioni municipali medievali<sup>3</sup>.

Non è facile delineare con “originalità” la figura di San Pio X, il cui contributo maggiore dal punto di vista del diritto canonico si riscontra nell’opera della codificazione. Paolo Grossi, infatti, nel 2005 tenne una conferenza sulla codificazione del diritto canonico rispetto alla quale evidenziò tanto i valori quanto i limiti<sup>4</sup>. Oltre a ciò, appare doveroso dichiarare che esiste un’ampia bibliografia sia sulla figura di San Pio X<sup>5</sup>, sia – ancor più ampia – in merito al rapporto fra questo Pontefice e il diritto canonico, soprattutto in riferimento alla codificazione canonica: basti qui citare, a mo’ d’esempio, i numerosi studi compiuti da Giorgio Feliciani<sup>6</sup>; l’opera di Carlo Fantappiè del 2008 il cui secondo volume è dedicato alla formazione del *codex iuris canonici* e nel quale un intero capitolo è dedicato, specificamente, alla scelta della codificazione e al contributo di Pio X<sup>7</sup>; nonché i recenti contributi di Paolo Gherri, dove si insiste soprattutto sulla natura metodologica anziché “ideale” del Codice<sup>8</sup>, e di Chiara Minelli, che descrive l’inizio del processo di codificazione del diritto della Chiesa e le scelte di Pio X sul punto<sup>9</sup>.

Ciò che vorrei fare è ripercorrere, in questo momento di celebrazione per il primo centenario della morte di San Pio X, il legame fra la

---

<sup>3</sup> Si consenta il rinvio a M. NACCI, «La cultura giuridica del diritto canonico: il “laboratorio” degli anni Trenta del Novecento in Italia», *Apollinaris* 85 (2012) 73-147, in part. 74-75, note 2-4.

<sup>4</sup> P. GROSSI, «Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)», in P. GROSSI, *Scritti canonistici*, ed. C. Fantappiè, Milano 2013, 247-263. La conferenza fu tenuta da Grossi in occasione di un convegno svoltosi il 19 e 20 maggio 2005 presso la Facoltà di Diritto Canonico “San Pio X” di Venezia e dedicato sia a Giuseppe Sarto vescovo e patriarca, sia alle riforme giuridiche di San Pio X. Gli atti del convegno sono stati raccolti in A. CATTANEO, ed., *L’eredità giuridica di San Pio X*, Venezia 2006.

<sup>5</sup> G. ROMANATO, *Pio X. La vita di Papa Sarto*, Milano 1992.

<sup>6</sup> Fra molti si veda G. FELICIANI, *Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico*, Milano 1982; ID., «Il cardinal Gasparri e la codificazione del diritto canonico», in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, II, ed. M. Tedeschi, Soveria Mannelli 1998, 563-579.

<sup>7</sup> C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano 2008, 639-689.

<sup>8</sup> P. GHERRI, «Codificazione canonica tra tecnica e sistema», *Eastern Canon Law* 2 (2013) 1-110.

<sup>9</sup> C. MINELLI, «Pio X e l’avvio del processo di codificazione», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* 33 (2013) 1-38.

codificazione del diritto canonico e il Papa dalle origini venete; un legame che appare saldo da ben prima l'elezione di Giuseppe Sarto al Soglio pontificio il 4 agosto 1903, come giustamente osserva Facchinetti in uno studio del 1935 quando afferma che era già presente nel futuro Pio X l'idea della codificazione già in alcuni articoli pubblicati durante l'episcopato mantovano<sup>10</sup>; un'idea che si manifesta – e si attua – fin dall'inizio del pontificato visto che dopo solo sette mesi, il 19 marzo 1904, stabilì di procedere alla codificazione del diritto con il motu proprio «*Arduum sane munus*».

Il legame fra San Pio X e il codice è dunque un legame attestato dall'universalità della dottrina e messo in evidenza da autorevoli, anzi autorevolissime voci: un codice che pur essendo promulgato da Benedetto XV è "figlio" di San Pio X, come non mancherà di osservare il Card. Gasparri il 14 novembre 1934, in occasione del *Congressus iuridicus internationalis* tenutosi a Roma, quando parlerà di Pio X come del "Papa della codificazione"<sup>11</sup>. Addirittura, la paternità di Papa Sarto rispetto al Codice è evidenziata dallo stesso Benedetto XV in un'Allocuzione del 28 giugno 1917<sup>12</sup> e, prima ancora, nell'Allocuzione concistoriale del 4 dicembre 1916 quando fu annunciata ai cardinali l'imminente pubblicazione del codice<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> V. FACCHINETTI, *L'anima di Pio X*, Milano 1935, 227.

<sup>11</sup> Le parole del Card. Gasparri non lasciano dubbi sullo stretto legame fra Pio X e la codificazione canonica: «si richiedeva che sulla Cattedra di S. Pietro siedesse un Pontefice convinto della necessità del Codice e disposto a superare tutte le gravi difficoltà che la sua compilazione avrebbe necessariamente presentate. Con tutto il rispetto dovuto alla sua grande memoria io non credo che la codificazione canonica si sarebbe mai fatta da Leone XIII, benché il suo pontificato sia glorioso nella storia ecclesiastica per tanti altri titoli. Però viveva un Eminentissimo Cardinale, il Card. Sarto, Patriarca di Venezia, il quale aveva tutte le doti necessarie» (V. FACCHINETTI, *L'anima di Pio X*, 227-228).

<sup>12</sup> Ecco le parole di Papa Della Chiesa riportate dal Facchinetti: «ci rattrista solo il pensiero che il nostro venerato Predecessore non abbia potuto coronare colle sue mani l'opera da lui iniziata. Oh! le parole evangeliche: *Alii laboraverunt et vos in labores eorum introistis* (Joan. IV, 38), non furono mai ripetute con tanta ragione, quanta è quella che ora ci spinge a dirigerle a Voi medesimi. Ci conforta però la speranza che anche dal cielo Pio X possa allietarsi dell'opera sua e, mercè la sua intercessione, possa assicurarne ognor meglio il buon esito» (V. FACCHINETTI, *L'anima di Pio X*, 228).

<sup>13</sup> Nell'annunciare l'imminente pubblicazione del codice di diritto canonico, Benedetto XV così si esprimeva ai cardinali: «il Signore voleva riservare il merito e la gioia di quest'opera al nostro venerato predecessore Pio X. Voi ben sapete, venerabili fratelli, con quanta risolutezza d'animo, fin dalla sua elevazione alla Cattedra di Pietro, egli si accinse alla grande impresa, e



Pur partendo da questo dato comune universalmente noto – il legame “Papa Sarto-Codice di diritto canonico” – e pur esistendo una amplissima bibliografia in merito, concentrerò il presente studio su un aspetto che ritengo fondamentale e particolarmente meritevole di attenzione: il rapporto fra Papa Sarto e il diritto canonico, includendo necessariamente la codificazione canonica, a livello culturale. E dicendo culturale faccio riferimento alla “cultura giuridica” sotto un duplice profilo: in primo luogo, la cultura canonica si apre a quella extra-canonica scegliendo il codice come “modello” organizzativo, un codice che dal punto di vista strettamente semantico potrebbe essere accumulato ai grandi esperimenti codificatori europei otto-novecenteschi.

In secondo luogo, Papa Sarto sceglie lo strumento Codice, tipica espressione della “modernità giuridica”, non solo per dare certezza all’applicazione del diritto e all’uso delle fonti del diritto canonico ma anche per mettere “ordine” in una legislazione ecclesiastica confusa e poco conosciuta la quale – come correttamente afferma Valdrini in uno studio sulla recezione della legge nel diritto canonico<sup>14</sup> – non può corrispondere ai bisogni delle persone e al bene comune della Chiesa. Un “ordine”, quello voluto da Pio X, in grado di dare spazio alla consuetudine, alla prassi, alla tradizione; e un codice, allora, che non faccia *tabula rasa* dell’esperienza giuridica precedente – com’è accaduto, nella maggior parte dei casi, per i codici otto-novecenteschi europei – ma che sappia valorizzarla nel migliore dei modi, non sconfessando così l’innegabile peculiarità della struttura più “intima” dell’ordinamento canonico.

Ecco il grande merito di San Pio X: un’apertura alla cultura giuridica extra-canonica nella scelta del modello organizzativo “codice” ma al tempo stesso valorizzazione della cultura giuridica canonica creando un codice in grado di mantenere viva l’esperienza giuridica preceden-

---

con quanta assiduità e costanza la proseguì durante il suo Pontificato. Che se non gli fu concesso di condurla a termine, pur tuttavia deve egli solo ritenersi l’autore di questo Codice, per il quale il suo nome resterà illustre nei secoli avvenire, come quello d’Innocenzo III, d’Onorio III, di Gregorio IX, Pontefici chiarissimi nella storia del Diritto Canonico» (V. FACCHINETTI, *L’anima di Pio X*, 228).

<sup>14</sup> P. VALDRINI, «La recezione della legge nel diritto canonico. Pertinenza e significato», *Diritto e Religioni* 5 (2010) 141-159.

te (tradizione, prassi, consuetudine...) e di evidenziare, conseguentemente, una differenza sostanziale con gli altri codici europei; il codice di diritto canonico come “strumento” in grado di convergere verso la *missio* ultima della Chiesa, la *salus eterna animarum*.

Una missione che Pio X volle subito identificare come “anima” del suo pontificato attraverso il motto-programma riformatore: “*Instaurare omnia in Christo*”. Un motto programmatico che lo contraddistinse da Vescovo di Mantova, dal 1884, e da Cardinale Patriarca di Venezia, dal 1894, e che portava con sé l’idea che il Papa dalle origini venete aveva da sempre maturato: l’essere la ragione suprema della Chiesa e del Pontificato la dilatazione e lo stabilimento del regno di Dio sulla terra<sup>15</sup>. Così, infatti, si legge dalle parole della sua prima Enciclica, «*E supremi apostolatus cathedra*» (4 ottobre 1903):

«Appoggiati alla virtù di Dio, proclamiamo di non avere nel nostro pontificato altro programma se non questo: *Restaurare ogni cosa in Cristo, perché Cristo sia tutto ed in tutti*». Vi saranno certamente alcuni che, misurando le cose divine sulla misura delle cose umane, cercherà di scrutare i nostri propositi per torcerli a fini terreni ed a passioni di parte. A recidere ogni loro vana lusinga e speranza, diciamo a costoro recisamente che Noi altro non vogliamo essere, né, con l’aiuto divino, altro saremo dinanzi alla società umana se non i Ministri di Dio della cui autorità siamo i depositari. Gli interessi di Dio saranno gli interessi nostri, per i quali siamo decisi di profondere tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò, se qualcuno ci chiedesse una parola d’ordine come espressione della nostra volontà, questa sempre daremo e non altra: *Rinnovare ogni cosa in Cristo*. Chi è che non abbia l’animo costernato ed afflitto nel vedere la maggior parte dell’umanità combattersi a vicenda così atrocemente da sembrare quasi una lotta di tutti contro tutti? Il desiderio della pace si cela certamente in petto ad ognuno e niuno è che non l’invochi con ardore. Ma volere la pace senza Dio è un assurdo, perché da dove è lontano Dio, esula la giustizia; e, tolta di mezzo la giustizia, invano si nutre speranza di pace. Non pochi sono – lo sappiamo bene – che, spinti da questa brama di pace che è tranquillità e ordine, si raggruppano in società e partiti che chiamano appunto partiti di ordine. Vane speranze e fatiche perdute! Il partito dell’ordine che possa ricondurre la pace nella perturbazione delle cose, non è che uno solo: il par-

---

<sup>15</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, Padova 1951, 356-357.

tito di Dio. Questo è necessario promuovere e a questo è necessario ricondurre gli uomini se veramente ci muove amore di pace. Ma questo richiamo degli uomini alla maestà ed all'impero di Dio, mai non si potrà ottenere se non per mezzo di Gesù Cristo. Dal che ne consegue che *restaurare tutte le cose in Cristo* e ricondurre il genere umano alla soggezione di Dio, altro non è che una stessa ed identica cosa<sup>16</sup>.

Il rinnovare ogni cosa in Cristo (*instaurare omnia in Christo*) comprende, per le caratteristiche che possiamo riscontrare nella codificazione canonica e al tempo stesso estranee agli altri codici, anche il processo di formazione del codice di diritto canonico tanto voluto e curato da Pio X. Una codificazione delle leggi della Chiesa, come affermava il grande giurista italiano Vittorio Emanuele Orlando, che «ha dato a Pio X nella storia del diritto canonico il posto che ha Giustiniano nella storia del Diritto romano»<sup>17</sup>.

La legge – come ricorda Dal-Gal – è un elemento di ordine in ogni società, anche all'interno della *societas sacra*<sup>18</sup>. Si era arrivati ad un punto tale, però, che non era più sufficiente fare riferimento agli immani “sforzi di sintesi” compiuti da Gregorio IX, Bonifacio VIII, Clemente V, Giovanni XXII, anche perché le norme contenute nel *Corpus iuris canonici* non prendevano in considerazione – per chiari motivi di ordine cronologico – le disposizioni successive, ad esempio quelle relevantissime del Concilio di Trento. In ogni caso, tutte le edizioni del *Corpus iuris canonici* posteriori al 1500, pur evidenziando lo sforzo dei pontefici di voler rendere il più chiaro possibile l'applicazione della norma canonica, non furono in grado di eliminare gli inconvenienti derivanti dalle leggi cadute in desuetudine, o divenute di difficile esecuzione, o non adatte al bene delle anime tenuto conto dei mutamenti socio-antropologici. È per questo motivo che Pio X, vedendo queste incertezze e difficoltà applicative della legge ed avendo maturato un grande interesse per il diritto canonico fin da quando era parroco nella Diocesi di Treviso, decise di procedere alla codificazione del diritto della Chiesa come un modo specifico per dare piena attuazione,

---

<sup>16</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, 357-358.

<sup>17</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, 430-431.

<sup>18</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, 430-431.

dal punto di vista strettamente giuridico, al “programma” di *instaurare omnia in Christo*<sup>19</sup>.

Anzi, ancora di più, il codice doveva essere l'esempio – dal punto di vista della produzione giuridica – di come anche un “prodotto” eminentemente tecnico poteva e “doveva” modellarsi sulla finalità ultima della Chiesa e del pontificato tanto cara a San Pio X, come ho già evidenziato: la dilatazione e lo stabilimento del regno di Dio sulla terra. Era, allora, così forte la volontà del papa veneto di porre mano alla codificazione del diritto, secondo l'autorevole testimonianza dell'allora Segretario di Stato, Card. Merry del Val, che «tre giorni dopo la sua elezione al Pontificato, manifestò la sua ferma intenzione di dare mano a questo grandioso lavoro che egli, amante com'era di provvedimenti pratici ed efficaci, aveva sempre desiderato di vedere compiuto»<sup>20</sup>.

Ritengo a questo punto importante, pur non entrando volutamente nell'iter codificatorio in senso stretto per l'abbondante bibliografia esistente in merito<sup>21</sup>, valutare le circostanze che hanno portato Papa Sarto ad esprimersi con il motu proprio del 1904. Molti Vescovi presenti al Concilio Ecumenico Vaticano I ritenevano indispensabile una *reformatio iuris*: se alcuni si limitavano a chiedere una revisione del *Corpus iuris canonici* o una nuova collezione più uniforme e di più facile consultazione, altri identificavano il rimedio nella redazione di un codice di tipo moderno caratterizzato da brevità, chiarezza, sistematicità, completezza. La sospensione del Concilio con la Lettera apostolica «Postquam Dei munere» del 20 ottobre 1870<sup>22</sup> e gli urgenti problemi di carattere politico che la cosiddetta “questione romana” pose alla Santa Sede<sup>23</sup>, fecero sì che il tema della codificazione fosse accantonato.

---

<sup>19</sup> Questa ipotesi interpretativa si trova in C. FANTAPPIÈ, «Pio X e il “Codex iuris canonici”», in *L'eredità giuridica di San Pio X*, ed., A. Cattaneo, 155-171.

<sup>20</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, 432.

<sup>21</sup> Cf. note nn. 4-9 del presente lavoro.

<sup>22</sup> PIO IX, *Litterae Apostolicae quibus ad aliud opportunius et commodius tempus Concilium Vaticanum suspenditur* «Postquam Dei munere», 20 ottobre 1870, in J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, 53, Graz 1961, coll. 155-158.

<sup>23</sup> Sulla “questione romana” si veda, *ex multis*, A. PIOLA, *La questione romana nella storia e nel diritto: da Cavour al trattato del Laterano*, Padova 1931; A. C. JEMOLO, *La questione romana*, Milano 1938; G. SPADOLINI, ed., *Il cardinale Gasparri e la questione romana*, Firenze 1972.

In ogni caso, il dato storicamente acquisito è che l'Assise ecumenica aveva imposto il tema della codificazione del diritto della Chiesa all'attenzione degli studiosi dell'epoca: alcuni sostennero entusiasticamente il progetto e, per dimostrarne la realizzabilità, si impegnarono in tentativi privati di codificazione<sup>24</sup>; altri sottolinearono la difficoltà di procedere ad una codificazione del diritto della Chiesa, mettendone in dubbio l'utilità e l'opportunità<sup>25</sup>. Alla posizione su “fronti contrapposti” della dottrina dell'epoca corrisponde – secondo quanto riporta Fantappiè – quella della Curia romana in merito alla codificazione: da una parte i cardinali, guidati dal Gènnari, che sostenevano una *reformatio iuris* sul modello delle codificazioni europee; dall'altra, quelli guidati dal Card. Rampolla che propendevano per la conservazione del *Corpus iuris canonici* con un suo necessario “ammodernamento”<sup>26</sup>. Nel pieno di questa “querelle” dottrinale e curiale, Papa Sarto – nel fermo proposito di rinnovare ogni cosa in Cristo – si espresse al mondo il 19 marzo 1904 a favore della riforma del diritto canonico mediante l'utilizzo del codice.

Non volendo insistere sull'iter codificatorio – che se è vero spiega il legame fra San Pio X e il *Codex* è altrettanto vero che è dato noto –, mi soffermerò in questo studio su un altro punto non molto evidenziato e che ritengo imprescindibile per comprendere il legame non solo fra Papa Sarto e il codice di diritto canonico ma, in senso più ampio, fra questo Papa e il diritto canonico: il diritto canonico come contributo cospicuo alla creazione di una mentalità giuridica, una mentalità che Pio X ha saputo cogliere appieno nella costruzione del codice. Ciò deriva dalla constatazione che il diritto canonico, come osserva Grossi, «non è solo un ammasso di regole e di cànoni; è, innanzi tutto, una certa mentalità giuridica che, in quanto tipicissima e peculiarissima, in quanto provvedutamente costruita da scienza e prassi, in quanto capillarmente assorbita nella lunga durata, genera incisivi influssi proprio a livello di mentalità ben oltre i confini della comunità ecclesiale»<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, 259-260 ed ivi ampia bibliografia.

<sup>25</sup> Cf. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Dopo il 1983*, Bologna 2002, 16-17; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto e delle istituzioni della Chiesa*, 261-262.

<sup>26</sup> Cf. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, 675.

<sup>27</sup> P. GROSSI, «Diritto canonico e cultura giuridica», in P. GROSSI, *Scritti canonistici*, 233.

Mettiamo in luce, allora, le caratteristiche principali della “mentalità canonistica”, una mentalità ben conosciuta da San Pio X e che lui stesso ha saputo valorizzare nella convinta e personalissima scelta per il Codice. Senza, però, dimenticare, «che il diritto canonico è l’ordine giuridico di una società sacra, di una società proiettata verso la meta-storia, sorretta ed indirizzata da un unico fine pastorale secondo il mandato del suo divino Fondatore: la *salus aeterna animarum*». E rispetto al fine supremo della salvezza delle anime come si pone il diritto canonico? La risposta data, a questo proposito, dal monaco di Eisleben è chiara nella sua determinazione centrale: la scelta della Chiesa per il diritto è una scelta determinata dal desiderio di potere<sup>28</sup>.

Al contrario, invece, siamo fermamente convinti che la scelta compiuta dalla Chiesa per il diritto «è una scelta intrisa di concretezza mediterranea. La Chiesa Romana sa che è nel mondo, nel vortice dei rapporti sociali»<sup>29</sup> che il singolo fedele si trova a vivere. E ci pare di poter dire che Giuseppe Sarto – aiutato anche dal suo *munus* di notaio e cancelliere della Curia di Treviso in cui si trova a contatto con la dimensione squisitamente “pratica” del diritto<sup>30</sup> –, matura una convinzione profonda a favore della concretezza, della facilità di comprensione del diritto da parte dei *Christifideles*, della possibilità di utilizzarlo agevolmente e senza appesantimenti formali. E allora riteniamo che la scelta di Papa Sarto per il codice come strumento organizzativo dell’immenso numero delle *fontes iuris canonici*, rientra nel ben più ampio “progetto” della Chiesa secondo il quale «la scelta per il diritto è semplicemente la valorizzazione del ‘temporale’ quale terreno in cui la salvezza si gioca. Il ‘temporale’ è il mondo del peccato e delle umane caducità, ma è lì che la vicenda dei singoli fedeli si matura e si compie; si matura e si compie non all’interno di un microcosmo isolato, bensì di un intrecciarsi di rapporti sociali del singolo con gli altri, del singolo con la stessa *societas sacra*»<sup>31</sup>.

È proprio da questo motivo antropologico-pastorale, ben compreso e assorbito da Papa Sarto, come dimostra il suo *instaurare omnia in Christo*, che si origina un’attenzione sì per il diritto, che poi porterà al-

---

<sup>28</sup> Cf. P. GROSSI, «Diritto canonico e cultura giuridica», 233-234.

<sup>29</sup> P. GROSSI, «Diritto canonico e cultura giuridica», 234.

<sup>30</sup> Cf. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, 666.

<sup>31</sup> P. GROSSI, *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, 129-130.

la scelta per il codice, ma un diritto – quello canonico – che se inizialmente sappiamo essersi “forgiato” sul modello del diritto romano, ben presto se ne distaccherà per crearne uno con caratteristiche «congeniali all’essere la Chiesa Romana una società sacra, con un marchio fondamentale impressogli dal sottostante scopo pastorale»<sup>32</sup>.

Come giustamente osserva Grossi, nel momento in cui la Chiesa “costruisce” capillarmente e pazientemente il “suo” diritto non può considerarlo affatto il fine della *societas* sacra, poiché sa bene che il suo fine è un altro. Ed infatti, il fine ultimo dell’ordinamento giuridico canonico

è al di là della storia, è consegnato nelle altitudini metafisiche, è nell’eternità, è e resta indefettibilmente la salvezza dell’*homo viator*, del peccatore, che all’esito della sua vicenda terrena, si appresta a incontrare il Giudice supremo. La Chiesa è una ben strana società, che ha per suo confine il cielo. È per la conquista di questo cielo che il diritto, se vuole dimostrarsi efficace, deve essere fino in fondo uno strumento e mai assurgere al rango di fine<sup>33</sup>.

Questo è il carattere tipicissimo del diritto canonico, la sua cifra caratterizzante; una cifra ben conosciuta da Pio X della quale terrà conto per la formazione del codice; un codice, allora, tipicissimo e singolarissimo se comparato con i coevi modelli laici.

Pio X, infatti, pur scegliendo lo “strumento” codice per ordinare l’immenso numero di fonti del diritto, sa che esso, come definito dalla maggior parte della dottrina europea, è la legge fra le leggi. E allora si può presumere, visto il risultato del codice del 1917, che a Papa Sarto sia venuto più volte alla mente un quesito, almeno fin dai tempi dei *munera* trevigiani prima accennati: «il Codice, la legge, la logica, il sistema, tengono adeguato conto di quel ‘particolare’ che è il singolo fedele con il suo fardello irripetibile di umanità e che la società sacra ha il dovere assoluto di fronte a Dio di guidare verso la vita eterna?»<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> P. GROSSI, «Diritto canonico e cultura giuridica», 234.

<sup>33</sup> P. GROSSI, «Diritto canonico e cultura giuridica», 234-235.

<sup>34</sup> P. GROSSI, «Diritto canonico e cultura giuridica», 235-236. Il passo di Grossi citato all’interno del testo mette in luce, nella sua mirabile sintesi, come un tema centrale nel diritto canonico sia la ‘dialettica’ fra particolare e universale e come altrettanto forte sia la valorizzazione del

Dalla “metabolizzazione” da parte di Papa Sarto di questo interrogativo prodromico all’iter codificatorio scaturisce l’unicità del codice di diritto canonico, un’unicità che si deve alla profonda sensibilità giuridica e pastorale di Pio X; una sensibilità che lo porta alla profonda convinzione, secondo le parole di Grossi pronunciate nella conferenza cui accennavo in apertura, «che il Codice non era un fine ma soltanto uno strumento per aiutare *l’homo viator* alla conquista della *salus aeterna*»<sup>35</sup>. Un esempio del carattere strumentale del codice è il paragrafo 2 del c. 2214, che riproducendo un principio espresso dai Padri conciliari riunitisi a Trento, si allontana da quel legalismo e formalismo tipico delle codificazioni statuali per dare spazio, viceversa, ad una concezione “pastorale” del diritto canonico che lo vede improntato al raggiungimento della *salus aeterna animarum*<sup>36</sup>.

particolare. Perché nello *ius Ecclesie* è così forte la valorizzazione del *particulare*? Lo spiega bene il giurista fiorentino quando puntualizza che «il peccato non può non essere il singolo peccato del singolo soggetto, e il diritto non può non consistere nel rimedio efficiente volto a evitare, attenuare, sanzionare quello specifico peccato. Nel diritto della Chiesa, proprio per il suo carattere strumentale, non è il primato della norma generale che viene affermato, ma esattamente il contrario; la considerazione del particolare significa considerazione del reo/peccatore che cerca la propria salvezza e in questa ricerca va aiutato. Non ci si può arrestare al peccato/reato come fattispecie generale; quel che conta, in un’ottica pastorale, è il peccato/reato commesso da un determinato soggetto in determinate circostanze. Il problema delle circostanze, cioè del contesto in cui un determinato atto viene compiuto, è sotteso alla mentalità teologico/canonica. Lo esprime molto bene quel corifeo della cultura medievale che è Tommaso d’Aquino. Nella ‘Somma Teologica’, dopo aver parlato della Divinità, trattando dell’uomo (*de homine*), nella *Quaestio* VI (...) si occupa del volontario e dell’involontario, degli atti compiuti volitivamente e di quelli che non trovano un contributo nella volontà. Non basta! Nella *Quaestio* VII, ecco un titolo indicativo: *De circumstantiis humanorum actuum*; verte sulle circostanze degli atti umani, età, stato, ignoranza, povertà, luogo, tempo, gravità del danno, conseguenze dell’atto. In altre parole, non basta che cosa si è compiuto e con quale volontà; è rilevante indagare chi sia l’agente, come l’abbia compiuto, dove, quando e in quali circostanze. È wuel contesto che il teologo/canonista deve approfondire, se si vuol conseguire pienamente l’ideale del giusto; che, in un ordinamento sacro, non è al di là del diritto, ma anzi vi si mescola e con esso si fonde».

<sup>35</sup> P. GROSSI, «Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)», 250.

<sup>36</sup> CODIX IURIS CANONICI, 1917, c. 2214, § 2: «*Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid. Sess. XIII, de ref., cap. 1: Meminerint Episcopi aliqui Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominantur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitis esus poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanum fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est*».



Il *Codex* del 1917 sarà allora, grazie alla sensibilità del suo ispiratore dai natali veneti, una codificazione che, a differenza degli altri modelli civili, porterà in sé forti “aperture” nei confronti del passato, di tutto ciò che rappresenta il periodo precedente al codice. Ed è proprio sulla base di questo dato di fatto che non può non affermarsi che il Codice rappresenta un valido esempio, “unico” nel suo genere, di cultura giuridica. In che modo? Riconoscendo nel c. 6, ad esempio, l'importanza della tradizione giuridica precedente, il cosiddetto *ius vetus*<sup>37</sup>, dimostrando il legislatore canonico una maggiore sensibilità rispetto a quello statale che invece ha rinnegato il patrimonio giuridico pre-codificiale<sup>38</sup>.

In caso di *lacuna legis*, ancora, il c. 20 prevede la possibilità di utilizzare non solo le forme di interpretazione estensiva e analogica, ma anche i principi generali del diritto, lo stile e la prassi della Curia romana nonché l'opinione comune dei maestri<sup>39</sup>. Naturalmente, se si volesse misurare questo canone, e anche altre parti del codice, secondo il criterio della “pura logica” avremmo

una indubbia incoerenza, all'interno di un testo raccoglitore di norme generali, in quella precisazione appunto del can. 20 che esige la verifica dei principi generali alla luce dell'equità canonica; verifica, però, salvante, perché

<sup>37</sup> CODEX IURIS CANONICI, 1917, c. 6: «Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: 1° Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur; 2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos autore interpretationibus, sunt aestimandi; 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi; 4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum; 5° Quod ad poenas attinet, quarum in Codice nulla fit mentio, spirituales sint vel temporales, medicinales vel, ut vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tanquam abrogatae habeantur; 6° Si qua ex ceteris disciplinabilibus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit iuris divini sive positivi sive naturalis».

<sup>38</sup> P. GROSSI, «Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)», 251; ID., «Diritto canonico e cultura giuridica», 236.

<sup>39</sup> CODEX IURIS CANONICI, 1917, c. 20: «Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis; a stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum». Si osservi che il legislatore del 1917 ha mantenuto la stessa “attenzione” con la formulazione del can. 19 del vigente codice.

sempre l'equità canonica si porrà come richiamo al particolare, all'esperienza particolare di vita vissuta gremita di fatti e bisogni particolari; e l'incoerenza logica e sistematica viene ad inquadrarsi perfettamente nel progetto di un sacro ordinamento, che non deve mai dimenticarsi della sua sacralità<sup>40</sup>.

Il Codice, quindi, pensato, voluto e seguito nel suo “compirsi” dallo stesso Pio X per *instaurare omnia in Christo* anche nel campo del diritto, è senza dubbio un codice diverso, dal punto di vista della “intenzionalità genetica” e struttura materiale – sulla scorta degli esempi forniti dai canoni 6, 20 e 2214 – dal *Code civil des français* del 1804, dall'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* austriaco del 1811 e dal *Bürgerliches Gesetzbuch* del 1900<sup>41</sup>.

Ma dove sta, secondo il punto di vista dello storico del diritto, la differenza netta fra il codice di diritto canonico e le codificazioni europee otto-novecentesche e, conseguentemente, il “valore giuridico-culturale” del codice di diritto canonico? Ogni codificazione europea summenzionata – chi più chi meno – rompe il legame con l'esperienza giuridica precedente; l'unico strumento da prendere in considerazione è il codice, legge madre di tutte le leggi; l'interprete del codice sarà solo un mero applicatore. Basti pensare – per comprendere bene la differenza, o meglio, l'unicità del *Codex iuris canonici* legata alla figura di San Pio X il quale sceglie sì il contenitore “codice” dimostrando di saper colloquiare con la cultura giuridica extra-canonica ma modellandolo sui contenuti tipicissimi dell'ordinamento canonico – che il *Code Napoléon* del 1804, codice dell'età moderna, è il frutto della volontà di un potere supremo e che il *Bürgerliches Gesetzbuch* tedesco è un codice elaborato da una scienza giuridica influenzata dalla pandettistica e all'interno del quale si sostanziano le idee dell'individualismo e i rapporti giuridici sono concepiti come “rapporti astratti” fatti non per uomini ma per “modelli di uomini”<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> P. GROSSI, «Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)», 251-252. Cf. ID., «Diritto canonico e cultura giuridica», 236.

<sup>41</sup> Sulle grandi codificazioni europee si veda P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Bari 2011, 66-213, ed ivi ampia bibliografia.

<sup>42</sup> P. GROSSI, «Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)», 252-261. In realtà, fra le codificazioni europee ne

Sulla base di quanto rilevato, risulta ancor più chiaro che l’apporto di San Pio X nei confronti del diritto canonico e, di conseguenza, rispetto al codice è un apporto che oserei definire profondamente “culturale”: il codice di diritto canonico è senz’altro un esempio di cultura giuridica. In che senso? Ho avuto già modo di occuparmi del binomio “diritto canonico-cultura giuridica” in uno studio riguardante la scuola canonistica laica degli anni Trenta del Novecento in Italia ed ebbi modo di osservare che molti Autori si erano occupati del tema della dimensione culturale del diritto canonico<sup>43</sup>. In quell’occasione non volli compiere un *bis in idem* rispetto agli studi esistenti ma cercai di comprendere ancora più approfonditamente la portata culturale del diritto canonico, sia in sé considerato sia nel “colloquio” con la cultura giuridica extra-canonica.

Sono oggi convinto, sulla base dello studio condotto in quell’occasione e per quanto qui riaffermato, che si può a ben ragione parlare di “cultura giuridica” anche facendo riferimento al contributo di Papa Sarto nei confronti del diritto canonico e di uno dei lasciti più importanti, se non il maggiore, dal punto di vista della produzione giuridica: la prima codificazione del diritto della Chiesa. Essa, infatti, per le sue caratteristiche strutturali ed intrinseche altro non è che la dimostrazione di una fine, anzi finissima, cultura giuridica, quella canonica, dalla quale molti ordinamenti civili sul tema della codificazione, o più in generale su quello delle fonti del diritto, avrebbero potuto trarre o – *de iure condendo* – potrebbero trarre fruttuosi insegnamenti.

---

esiste una, quella svizzera del 1907, che in modo particolare valorizza il giudice e le consuetudini; cfr. P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, 178-180.

<sup>43</sup> M. NACCI, «La cultura giuridica del diritto canonico: il “laboratorio” degli anni Trenta del Novecento in Italia», 75, nota 6.